
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

La sospensione feriale dei termini si applica al giudizio di opposizione agli atti esecutivi?

Va ribadito il principio per il quale, a norma del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, art. 92 richiamato dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, la sospensione feriale dei termini non si applica al giudizio di opposizione agli atti esecutivi. Difatti, la regola della sospensione feriale dei termini prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 1 non soffre, quanto alla materia civile, altre eccezioni se non quelle dell'art. 3 (e quelle previste da norme di settore, come le norme relative alla procedura fallimentare), tra cui vi sono le cause o i procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941 n. 12, norma che contempla espressamente le opposizioni all'esecuzione; tale norma è stata interpretata nel senso che i termini nel periodo feriale non vengono sospesi, non solo per i giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 2 (vale a dire per le opposizioni c.d. esecutive, cioè successive all'inizio dell'esecuzione) e per i giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 1, (vale a dire per le opposizioni c.d. pre-esecutive, cioè precedenti l'inizio dell'esecuzione, dette anche opposizioni a precetto), ma anche per le opposizioni agli atti esecutivi e per le opposizioni di terzo all'esecuzione (oltre che per i giudizi di accertamento dell'obbligo del terzo nell'espropriazione dei crediti, per le controversie distributive e per i giudizi di divisione endoesecutiva).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 3.2.2015, n. 1892

...omissis...

Premesso in fatto

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto oltre il termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., nel testo applicabile *ratione temporis*, così come eccepito dalla resistente.

Il ricorso risulta notificato il 14/18 gennaio 2013 ed è proposto avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi pubblicata con deposito del 10 dicembre 2011.

Trattandosi di causa di opposizione agli atti esecutivi, va fatta applicazione delle norme della L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3 e dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, per le quali la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive.

La regola della sospensione feriale dei termini prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 1 non soffre, quanto alla materia civile, altre eccezioni se non quelle dell'art. 3 (e quelle previste da norme di settore, come le norme relative alla procedura fallimentare).

Tra le eccezioni di cui all'art. 3 vi sono le cause o i procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941 n. 12.

Quest'ultima norma contempla espressamente le opposizioni all'esecuzione ed è stata interpretata nel senso che i termini nel periodo feriale non vengono sospesi, non solo per i giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 2, (vale a dire per le opposizioni c.d. esecutive, cioè successive all'inizio dell'esecuzione) e per i giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 1, (vale a dire per le opposizioni c.d. pre-esecutive, cioè precedenti l'inizio dell'esecuzione, dette anche opposizioni a precetto: cfr. Cass. ord. n. 17440/02), ma anche per le opposizioni agli atti esecutivi e per le opposizioni di terzo all'esecuzione (cfr. tra le tante, Cass. ord. n. 9998/10/ oltre che per i giudizi di accertamento dell'obbligo del terzo nell'espropriazione dei crediti (cfr., da ultimo, Cass. n. 1030/12), per le controversie distributive (cfr. Cass. S.U. n. 10617/10) e per i giudizi di divisione endoesecutiva (cfr. Cass. ord. n. 1801/10).

Il principio per il quale, a norma del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, art. 92 richiamato dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 la sospensione feriale dei termini non si applica al giudizio di opposizione agli atti esecutivi va qui riaffermato, onde proporre l'inammissibilità del ricorso.

Detta disciplina, infatti, regola i processi di opposizione all'esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi in ogni loro fase, compreso il giudizio di cassazione (cfr., tra le altre, Cass. n. 10874/05, 6103/06, 12250/07, 14591/07, 4942/10) ed a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20745/09, Cass. ord. n. 9997/10). a meno che la controversia non sia più qualificabile come opposizione all'esecuzione per avere il giudice di merito pronunciato su domanda riconvenzionale altrimenti qualificata (cfr. Cass. n. 21681/09).

Nel caso di specie, il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ. va computato a decorrere dal 10 dicembre 2011,

senza tenere conto della sospensione dei termini dal 1 agosto al 15 settembre, sicchè il termine di legge era già scaduto alla data del 18 gennaio 2013, quando il ricorso è stato notificato.

La relazione è stata comunicata e notificata come per legge.

Ritenuto in diritto

Parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso notificato alla società resistente.

Poiché quest'ultima non ha aderito alla rinuncia, le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., e liquidate come da dispositivo.

p.q.m.

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida, in favore di xxxxxx nell'importo complessivo di Euro 2.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte suprema di cassazione, il 10 dicembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
